



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Affidamento del Servizio di guardiania fiduciaria non armata diurna, di supporto al servizio prestato dal personale interno, da svolgersi presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di Trieste dal 2 gennaio 2020 al 16 settembre 2020 (incluso).

Dettaglio dell'Affidamento

Dal 2 Gennaio al 29 Febbraio (da martedì alla domenica):

Risorse necessarie: 1 risorsa per l'orario 9:00-14:00 + 1 risorsa per l'orario 14:00-19:00

Totale ore al giorno: 10h al giorno

Totale Giorni: 26 giorni gennaio + 25 febbraio = 51 giorni

Totale ore: 10h x 51 giorni = 510h

Dal 1 Marzo al 16 settembre (solo Lunedì)

Risorse necessarie: 1 risorsa per l'orario 9:00-14:00 + 1 risorsa per l'orario 14:00-19:00

Totale ore al giorno: 10h al giorno

Totale giorni: 29 giorni di lunedì

Totale ore: 10h x 29 giorni = 290 h

Dal 1 Marzo al 16 settembre (Martedì-domenica)

Risorse necessarie: 2 risorse per l'orario 9:00-14:00 + 2 risorse 14:00-19:00

Totale ore al giorno: 20h al giorno

Totale giorni: 26 giorni di marzo + 26 giorni di aprile + 27 giorni di maggio + 25 giorni di giugno + 27 giorni di luglio + 26 giorni di agosto + 14 giorni di settembre = 171 giorni

Totale ore: 20 x 171 = 3420h

Tariffa oraria applicata: € 9,4 (nove//4) IVA (22%) esclusa

Totale complessivo periodo compreso dal 2 gennaio 2020 al 16 settembre 2020: 4220h

IMPORTO TOTALE A CORPO: € 39.668,00 oltre ad IVA (22%).

SMART CIG: ZA22B41C0D

IL DIRETTORE

VISTA la indifferibile necessità di procedere con l'ausilio di personale di guardiana/controllo accessi/vigilanza fiduciaria complementare non armata, a supporto del personale attualmente in servizio presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, in quanto insufficiente a garantire la vigilanza e sicurezza delle opere d'arte esposte in relazione all'affluenza dei numerosi visitatori attesi per l'anno 2020;

PREMESSO che si rende necessario provvedere urgentemente al mantenimento degli standard di rispetto delle esigenze di guardiana e sorveglianza presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare anche in relazione al fatto che due dipendenti appartenenti al profilo di Assistenti alla Fruizione, Assistenza, Vigilanza, Area II dal 1 gennaio 2020 andranno in pensione;

PREMESSO che sono state richieste risorse per la guardiana e sorveglianza alla società Ales Spa, controllata al 100% dal MIBACT, senza tuttavia ricevere alla data odierna alcuna certezza in merito alla disponibilità delle risorse aggiuntive necessitate;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi per l'anno 2019 di un fornitore del servizio esterno all'Ente, dotato della necessaria professionalità ed esperienza nel settore sopra richiamato;

VISTA la negativa preventiva ricognizione presso il personale interno, volta a verificare la presenza nell'Ente di professionalità compatibili con il servizio integrativo necessitato;

RICHIAMATA l'urgenza del necessitato servizio in riferimento alle attività ed agli eventi calendarizzati presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

DATO ATTO che, per le specifiche caratteristiche tipologiche richieste, quali la specificità del servizio, nonché per l'urgenza necessitata, non sono verificabili le disponibilità delle convenzioni attive nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure in altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, i quali si servono di bandi nazionali secondo tempistiche dilatate;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: *“l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”*, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti **“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018, talché si è preceduto in ogni caso ad apposita indagine di mercato;

CONSIDERATO il principio di rotazione degli affidamenti fissato dall'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per affidamenti e commesse rientranti nello stesso settore merceologico.

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto con la modalità telematica come sopra specificata, con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

VISTI i preventivi richiesti e presentati da società esterne e, nello specifico: società Sécurité S.p.a., con sede in Via Salaria, n. 58, 00187 Roma, con tel +39 06 9480 3948, Fax +39 06 9480 3949, con email amministrazione@securitesecurity.it e con PEC securite@mypec.eu, con sito internet www.securitesecurity.it, Capitale Sociale € 50.000,00 i.v., Codice Fiscale e P.IVA 11537111004, prot. n. 2455-A CL. 25.25.07/4/2019 del 19/12/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; società Ariete Srl, con sede legale in Strada di Monte d'Oro n.12/1, 34147 Trieste, con Capitale Sociale € 50.000,00 i.v., con tel. 040 9828009 e Fax: 040 303953, con Codice Fiscale e P.IVA 01231550326, con e-mail info@ariete-ts.it e PEC arietesrl@certiposta.net prot. n. 2366-A del 12/12/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; società Sicury Servizi Srls, con sede legale in Via Romana 49, 34074 Monfalcone (GO), e con tel. 0481 285375 e tel. 329 9665589, con Codice Fiscale e P.IVA 01182500312, e con email sicuryservizi@gmail.com prot. 2140-A CL. 25.25.07/1/2019 del 21/11/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

PREMESSO che l'impresa idonea può essere individuata mediante affidamento diretto senza pubblicazione del bando e che il contraente sarà scelto mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016, determinato in seguito all'acquisizione di idonea preventivazione, compresi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera rispetto alle modalità di servizio richieste;

CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla società Sécurité S.p.a., con sede in Via Salaria, n. 58, 00187 Roma, con tel +39 06 9480 3948, Fax +39 06 9480 3949, con email amministrazione@securitesecurity.it e con PEC securite@mypec.eu, con sito internet www.securitesecurity.it, Capitale Sociale € 50.000,00 i.v., Codice Fiscale e P.IVA 11537111004, prot. n. 2455-A CL. 25.25.07/4/2019 del 19/12/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, oltre a risultare il più basso tra tutti i preventivi ricevuti, in relazione ai molteplici servizi offerti risulta altresì essere maggiormente articolato e maggiormente rispondente alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il profilo aziendale della richiamata società Sécurité S.p.a., evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso storico nonché una elevata dotazione dei necessari requisiti tecnico-organizzativi d'impresa, attestati anche dalla copertura assicurativa per RCT per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni//00), e pertanto risulta meglio delle altre preventivazioni ricevute, bene rispondere alle specifiche ed articolate esigenze del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare i servizi necessitati nella società Sécurité S.p.a. succitata;

CONSIDERATA la necessità di raccogliere in via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prevista dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che si procederà alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico, anche ed eventualmente ai sensi dell'art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva, ove questa fosse applicabile; ai sensi della Circolare Ministero Infrastrutture 30 ottobre 2012 prot. n. 4536, per la quale il citato comma 14bis è applicabile non solo in fase di liquidazione ma anche di stipulazione del contratto;

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

VISTA la Certificazione INAIL prot. 2436-I CL. 25.07/3/2019 del 18/12/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare (Durc online);

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs 81/2008: Articolo 26, "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, il previsto D.U.V.R.I. (Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), qualora afferente ad attività che presentano un basso rischio di infortunio sia per l'impresa committente, sia per l'impresa affidataria, come nello specifico per gli

incarichi di portierato/guardiania/controllo accessi, non è richiesto;

DATO ATTO che, pur verificata preventivamente la natura del servizio in oggetto, ovvero di guardiania semplice con possibilità di mera segnalazione al personale del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di eventuali problematiche, dal quale non conseguono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti dell'Ente Autonomo e l'affidatario della fornitura, non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro, che sono pari a zero, si dà atto che si procederà alla redazione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove e qualora nuovi e differenti elementi di rischio dovessero in futuro modificare l'attuale prospettazione, apportando significativi elementi di rischi interferenti attualmente non previsti;

RICHIAMATA l'urgenza del necessitato Servizio richiesto, in rapporto all'imminente inizio del nuovo anno solare;

VALUTATA l'opportunità di nominare quale Responsabile del Procedimento un funzionario dirigente, e nello specifico acquisita la disponibilità in tal senso della dr.ssa Andreina Contessa (andreina.contessa@beniculturali.it) eventualmente coadiuvata da un Funzionario incaricato;

VISTO l'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, dove si legge che a far data dal 18 aprile 2018, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018, secondo il modello predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, secondo il modello disponibile sul sito internet: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>;

VISTE le Linee Guida della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in data 18 luglio 2016, e pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, e le Linee Guida Prot. 3 del 18/07/2016 secondo cui il modello di formulario DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) è rimesso alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

CONSTATATA altresì la complessiva congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nell'offerta presentata a codesto Ente museale direttamente dalla società Sécurité S.p.a., con sede in Via Salaria, n. 58, 00187 Roma, con tel +39 06 9480 3948, Fax +39 06 9480 3949, con email amministrazione@securitesecurity.it e con PEC securite@mypec.eu, con sito internet www.securitesecurity.it, Capitale Sociale € 50.000,00 i.v., Codice Fiscale e P.IVA 11537111004, come da offerte sopra protocollate;

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art.1;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto applicabile, e l'art. 107;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 per quanto applicabile;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che la somma complessiva € **39.668,00** oltre ad IVA (22%), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico al **capitolo di Bilancio «Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza» – 1.1.3.185**, a carico dell'Esercizio Finanziario **2019**;

DETERMINA

DI AFFIDARE direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di intercorsa indagine di mercato, alla società Sécurité S.p.a., con sede in Via Salaria, n. 58, 00187 Roma, con tel +39 06 9480 3948, Fax +39 06 9480 3949, con email amministrazione@securitesecurity.it e con PEC securite@mypec.eu, con sito internet www.securitesecurity.it, Capitale Sociale € 50.000,00 i.v., Codice Fiscale e P.IVA 11537111004, come da preventivazione di cui al prot. n. 2455-A CL. 25.25.07/4/2019 del 19/12/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, qui integralmente richiamata nella sostanza, il **Servizio di guardiania fiduciaria non armata diurna, di supporto al servizio prestato dal personale interno, da svolgersi presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di Trieste dal 2 gennaio 2020 al 16 settembre 2020 (incluso)**;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo massimo a corpo di € **39.668,00** oltre ad IVA (22%);

DI PRECISARE che tutte le eventuali spese, oneri, costi, parcelle, retribuzioni, saranno in ogni caso da considerarsi incluse nell'ammontare economico a corpo, soddisfacente del servizio richiesto, come sopra indicato nel suo ammontare, e che l'incarico non costituisce forma né veicola diritti di assunzione per il personale impiegato presso il sito dell'Ente museale;

DI PRECISARE che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte dell'appaltatore del servizio in oggetto;

DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI STABILIRE che:

- a) ogni ed eventuale riprogrammazione delle presenze e turnazioni e/o modalità operative di dettaglio saranno concordate/verificate con cadenza settimanale con la committenza, in via condivisa, a tal fine si nomina sin d'ora quale Coordinatore referente per tale attività, la Sig.ra Loriania Giacaz (dipendente MIBACT con la qualifica di “Assistente alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza, Area II F4”), la quale si coordinerà costantemente con il RUP e con la società esterna;
- b) dovrà essere predisposto a cura ed onere della società affidataria un apposito Quaderno di Servizio, contenente il rapporto delle presenze ed attività svolte;

- c) il personale fornito dalla società Sécurité S.p.a., dovrà essere adeguatamente formato, informato, addestrato, aggiornato, per le mansioni da svolgere e, per ragioni legate alla particolarità e pregio storico-artistico del sito museale committente, selezionato tra soggetti dotati di adeguata scolarità, capace di rapportarsi sia con il personale interno del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, sia con il pubblico dei visitatori che dei suoi ospiti;
- d) con l'accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- e) il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010;
- f) la società affidataria debba avere ogni idonea copertura assicurativa sia professionale che RCT, con massimali adeguati all'incarico da svolgere;

DI RENDERE NOTO che il responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Andreina Contessa;

DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;

DI DARE ATTO che a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL non trattasi di spesa ricorrente;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;

DI PROCEDERE all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nel **capitolo di Bilancio «Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza» – 1.1.3.185**, a carico dell'Esercizio Finanziario **2019**;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente sui siti istituzionali ai fini della trasparenza.

Il Direttore
Andreina Contessa, Ph.D.

